



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: Ditta: Ofelia Ambiente S.r.l. (P.IVA: 03473110876) – sede legale in Catania via Giuseppe A. Costanzo n. 41 ed impianto di compost sito in Ramacca (CT) C.da Cuticchi – modifica ed integrazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. -

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 34376 del 20/07/2012 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO il D.Lgs. 29-4-2010 n. 75 recante *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2010, n. 121 S.O.”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e

Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", e ss.mm.ii.;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.R.S. n. 385 del 18/05/2009 con il quale il Servizio I/V.A.S.-V.I.A. dell'A.R.T.A. ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, per l'impianto di compostaggio e produzione di CDR sito nel territorio di Ramacca (CT), C.da Cuticchi, della società Ofelia Ambiente S.r.l.;
- VISTO il D.D.G. n. 1074 del 26 ottobre 2010, con il quale la società Ofelia Ambiente S.r.l., con sede legale in Catania via Giuseppe A. Costanzo n. 41 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 alla gestione dell'impianto per la produzione di compost di qualità e per la produzione di CDR, sito nel territorio del comune di Ramacca in Contrada Cuticchi;
- VISTO il D.D.G. n. 615 del 23 maggio 2011, con il quale ai sensi dell'art. 208 del 152/06 e ss.mm.ii. è stato modificato il D.D.G. 1074 del 26 ottobre 2010, intestato alla società Ofelia Ambiente S.r.l., escludendo la parte afferente la linea di CDR, dalla fase di accettazione, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti alla fase di produzione nonché tutti i riferimenti ad essa correlati;
- VISTA la polizza fidejussoria n. 3441 del 10 giugno 2011, approvata con provvedimento n. 30873/S7 del 28 giugno 2011, stipulata a favore della Ditta Ofelia Ambiente S.r.l. dalla ACP della Ascomediterranea, filiale di Roma via Costantino Maes n. 65 e con sede legale in Milano via Luigi Settembrini n. 3, con validità di anni dodici a partire dal 10.06.2011 al 10.06.2023, per un importo massimo garantito pari ad €. 700.000/00 (Euro un settecentomila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività

di compostaggio di rifiuti autorizzato con il D.D.G. n. 1074 del 26 ottobre 2010 ed il D.D.G. n. 615 del 23 maggio 2011, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

- VISTO** il parere favorevole con limiti e prescrizioni, prot. n. 78244 del 23 dicembre 2011 del Servizio 2 Industrie a rischio e tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, dell'A.R.T.A., in sostituzione del D.R.S. n. 968 del 31/10/2007;
- VISTA** l'istanza del 21 settembre 2011, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 21 settembre 2011 al n. 43063 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Ditta Ofelia Ambiente S.r.l., con sede legale in Catania via Giuseppe A. Costanzo n. 41, chiede il rilascio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione alla modifica del D.D.G. 1074/2010 e del D.D.G. 615/2011 che prevede la realizzazione di una linea di ricevimento e biossidazione, operazioni R3 e R13 di cui all'allegato C Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti quantitativi già autorizzati;
- VISTO** il D.R.S. n. 968 del 31 ottobre 2007 dell'A.R.T.A. Sicilia Dipartimento Regionale del Territorio e Ambiente, Servizio 3 prevenzione dall'inquinamento Atmosferico di concessione dell'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTI** gli elaborati allegati all'istanza costituiti da:
- 1) Relazione tecnica;
 - 2) Tav. 1 – corografia, stralcio catastale, stralcio della carta dei vincoli, Planimetria generale con localizzazione dei punti di emissione.
 - 3) Tav. 2 – rappresentazione della pavimentazione flottante ed insufflante con schematizzazione dei controlli digitali di processo in PLC e gestione automatizzata dell'impianto di raccolta e rilancio dei liquidi di percolazione nella fase biossidativa.
- VISTI** i verbali delle Conferenze dei Servizi del 07/12/2011 e del 25/06/2013, dai quali, tra l'altro, emerge che:
- con nota prot. 40353 del 25 giugno 2013 la Provincia Regionale di Catania ribadisce il parere positivo espresso in data 6 dicembre 2011 in occasione della Conferenza dei Servizi tenutasi il 07 dicembre 2011.
 - con nota prot. 72327 del 19 giugno 2013 l'ASP di Catania Servizio Igiene ambiente di vita e SPRESAL, esprime parere favorevole sotto il profilo di Salute e Sicurezza sul lavoro e d'Igiene Pubblica, con condizione;
 - con nota prot. n. 0018268 del 18 marzo 2013 l'A.R.P.A. S.T. di Catania trasmette le conclusioni degli incontri tecnici per la redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - con nota l'ARPA ST di Catania pervenuta via email in data 25/06/2013 ribadisce i contenuti di cui alle proprie note prot 18268 del 18/3/13 e prot 18361 del 19/03/2013 (approvazione del P.M.C.)
 - con nota prot. n. 20613 del 07 dicembre 2011 il Comune di Ramacca Area IV^o Gestione del Territorio IV^o U.O., esprime parere favorevole al progetto di variante sostanziale delle emissioni in atmosfera già autorizzate con DRS 968/2007 relativamente ai profili Urbanistici, edilizi igienico Sanitari e vincolistici;
 - con nota l'ARTA-Dip. Territorio Servizio 2 Emissioni in Atmosfera prot 78244 del 23/12/2011 esprime parere favorevole alle emissioni.
- CONSIDERATO** che la richiesta variazione dell'impianto avanzata dalla ditta non comporta né aumento di quantità autorizzate (60.000 tonn./anno) con i provvedimenti precedentemente citati, né l'inserimento di nuovi codici C.E.R. dei rifiuti;
- VISTA** la nota del 2/09/2014, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 33887 del 5/09/2014, con la quale la ditta Ofelia Ambiente S.r.l. ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata

Ambientale, ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.lgs. 46/2014, per l'impianto di compostaggio e produzione di fertilizzanti naturale sito nel comune di Ramacca (CT) Contrada Cuticchi, già autorizzato con D.D.G. n. 1074/2010 e D.D.G. n. 615 del 23 maggio 2011, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 101,130,131,135,136, 178 e quota parte delle particelle 35, 84 e 195;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

CONSIDERATO che con nota n. 38368 del 03 ottobre 2013, questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/11 sulla Società in questione;

VISTA la nota del 27/04/2014, con la quale la Prefettura di Catania ha riscontrato la richiesta sopracitata;

VISTO il patto d'integrità allegato al D.D.G. n. 1074 del 26 ottobre 2010 ed al D.D.G. n. 615 del 23 maggio 2011;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2013 effettuata il 21/01/2014, per l'impianto oggetto del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 27383 del 11/06/2014 con la quale il Servizio 7°- Autorizzazioni, di questo Dipartimento, trasmette copia dello schema del presente Decreto ai sensi la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota della Ditta, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 31687 del 11/08/2014 con la quale, dopo avere preso visione dello schema di Decreto propone alcune esplicitazioni da inserire nel testo del decreto;

- VISTA** la nota prot. n. 41987 del 24 Ottobre 2014 con la quale l'Ufficio scrivente ha richiesto in fase di conclusione del procedimento al servizio I VAS VIA un approfondimento in merito alla necessità di sottoporre tale modifica alla procedura di verifica;
- VISTA** la nota prot. n. 7776 del 20/02/2015 con la quale quest'Ufficio non avendo ricevuto riscontro alla precedente nota, ha sollecitato al Servizio I V.A.S./V.I.A. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., il richiesto approfondimento in merito alla necessità di sottoporre alla procedura di verifica la variante oggetto del presente provvedimento, atteso che la modifica richiesta del D.D.G. n. 1074 del 26 ottobre 2010 e del D.D.G. n. 615 del 23 maggio 2011, non comportava aumento delle quantità né variazione dei codici già autorizzati comunicando altresì che salvo diverso avviso del Servizio I VAS VIA, trascorsi 15 giorni dalla richiesta l'Ufficio scrivente avrebbe provveduto ad autorizzare la modifica richiesta;
- CONSIDERATO** che il Servizio I V.A.S./V.I.A. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., non si è espresso in merito alle note sopra menzionate;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione unica intestata alla Ditta "Ofelia Ambiente S.r.l.";
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la società Ofelia Ambiente S.r.l. con sede legale in via Giuseppe Aurelio Costanzo n. 41, Catania, è autorizzata la modifica dell'impianto in variante ai decreti D.D.G. n. 1074 del 26/10/2010 e del D.D.G. n. 615 del 23/05/2011 di autorizzazione per l'impianto per la produzione di compost di qualità sito nel territorio del comune di Ramacca in Contrada Cuticchi, individuato catastalmente al foglio di mappa 157 particelle 35 e 84 quota parte 101,130,131,135,136,101,178 e 195 quota parte, con quanto dettato dai successivi articoli del presente decreto.

Art.2

La ditta è autorizzata alla realizzazione della variante dell'impianto consistente nella realizzazione di un'area di conferimento e triturazione delle frazioni organiche con paratie e coperture mobili e nella destinazione dei capannoni esistenti dedicati entrambi alla bi ossidazione accelerata delle frazioni organiche con insufflazione forzata e presidi ambientali così come da elaborati progettuali in premessa citati.

Art. 3

Sono parte integrante del presente decreto le seguenti note e le prescrizioni in esse contenute che la ditta è obbligata a rispettare:

- 1) nota dell'ARTA Dip. Territorio Servizio 2 Emissioni in Atmosfera prot 78244 del 23/12/2011 di espressione di parere favorevole alle emissioni;
- 2) nota prot. n. 0018268 del 18 marzo 2013 l'A.R.P.A. S.T. di Catania con la quale si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo.

Art. 4

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività oggetto della presente variante dell'impianto, è obbligata a produrre la seguente documentazione:

- 1) una perizia giurata effettuata da un tecnico abilitato, della realizzazione della variante del progetto

- dell'impianto così come approvato con il presente decreto;
 2) una planimetria generale dell'impianto evidenziando la nuova variante realizzata;
 3) un rapporto fotografico dell'impianto.

Art. 5

Per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, restano fatte salve le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 1074 del 26/10/2010 così come modificato con il D.D.G. n. 615 del 23/05/2011.

Art. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 7

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 9

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 10

Il Libero consorzio ex Provincia Regionale di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 11

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 12


Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.
 Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ramacca (CT), Provincia regionale di Catania, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. ST di Catania, Prefettura di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania.

Palermo, li 4 MAR. 2015

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sig. *Giordano Fazio*)


Il Dirigente U.O. 2
 (Dott. *Mara Fais*)





Dirigente
 Autorizzazioni
 (Dr. *Ennio Pappalardo*)

VISTO
 IL DIRIGENTE GENERALE
 Ing. *Domenico Armenio*